

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90144 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736
avv.claudiacaradonna@pec.it

**CLAUDIA
CARADONNA**
CN =
CARADONNA
CLAUDIA
C = IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. N. 1050/2024 E INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO**

Per il Sig. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **omissis**

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di “*Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”, approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito

internet dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del decreto n. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

**NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI,
GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. *omissis* consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato *"INIDONEO"* al *"Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale"* in quanto ha riportato il coefficiente *omissis)*");

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la *"Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"* con riguardo al *omissis* della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *"L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo*

2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;*

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO

INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

PREMESSA

1. Nell’ambito del procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, iscritto al n.r.g. 1050/2024 ed assegnato alla Sezione Prima Bis, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti piùoltre esposti, gli atti pure indicati in epigrafe.

Mercé il presente atto, si integra pertanto il contraddittorio con il controinteressato. Si trascrive dunque, integralmente e di seguito il ricorso identico ai presenti motivi aggiunti con cui si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

*

RICORSO ORIGINARIO

“IN FATTO

1. Con bando del 02.05.2023, pubblicato in pari data sul portale del reclutamento inpa.gov.it, il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto il “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri” (doc. 1).

La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

*L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, riservati ai "civili" ed ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta con un punteggio di 58 (doc. 2), e le prove di efficienza fisica **con punteggio aggiuntivo massimo di 3 punti** (doc. 3).*

*2. Il sig. **OMISSIS** è stato, quindi, convocato per il 15 novembre 2023, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.*

*All'esito di tali accertamenti, la Commissione ha deciso di sospendere e riconvocare il ricorrente per il 6 dicembre 2023, con prescrizione di produrre l'esame **omissis** da effettuare presso struttura pubblica o privata convenzionata per finalità medico-legali (doc. 4).*

*Il sig. **OMISSIS** si è così sottoposto in data **omissis** (doc. 5).*

*Ciò nonostante, il giorno 6 dicembre 2023, data di riconvocazione del ricorrente, la Commissione - senza nulla motivare in ordine alla certificazione medica prodotta e nonostante dall'esame **omissis**)" (doc. 6).*

3. Tale valutazione è indubbiamente errata!

*Ciò è comprovato, oltre che dall'esito dell'**esame** **omissis** (doc. 5), anche dall'**esito** **omissis** alla quale si è sottoposto il ricorrente in data **19 dicembre 2023**, da cui è emersa una "**omissis**" nonché*

*“omissis” ed un omissis, come tale rientrante nei limiti della norma (doc. 7).
Ad ulteriore riprova dell’insussistenza della patologia contestata, il ricorrente
si è sottoposto ad ennesima omissis in data omissis presso omissis come tale
rientrante - ancora una volta - nei limiti della norma (doc. 8).*

***4. Da quanto innanzi, in ragione del difforme contenuto diagnostico recato
dall’esito degli accertamenti anzidetti, rispetto alle valutazioni condotte in
sede di accertamento idoneativo dalla procedente Amministrazione e della
sicura rilevanza qualitativa degli esami effettuati presso le predette Strutture
Sanitarie Pubbliche emerge l’inattendibilità della diagnosi effettuata in sede
concorsuale.***

*A ciò si aggiunga, inoltre, che il ricorrente pratica da anni attività sportiva,
sia a livello amatoriale (corsa e nuoto) che a livello agonistico (muay thai e
kick boxing), come si evince dalle attestazioni che si allegano al presente atto
(doc. 9), ed ha superato brillantemente le prove fisiche del concorso in esame,
ottenendo il punteggio aggiuntivo massimo di 3 (doc. 3), dato - questo - che
dimostra la perfetta condizione fisica dello stesso e conferma l’assenza di
alterazioni dell’apparato cardiovascolare, come comprovato altresì dal
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica (doc. 10), a dispetto di
quanto indicato nel provvedimento oggi impugnato.*

*Per quanto sopra, questa difesa ritiene che il provvedimento impugnato sia
illegittimo e, pertanto, il sig. OMISSIS è costretto a proporre il presente
ricorso, affidato ai seguenti motivi*

IN DIRITTO

***I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO,
INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA
SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI
OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E
ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014 - ILLOGICITÀ MANIFESTA,***

IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

4. Innanzitutto, L'Amministrazione intimata ha interpretato erroneamente la normativa di settore, disciplinante l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito.

*Il sig. **OMISSIS**, infatti, come si evince dal provvedimento di esclusione oggi impugnato, è stato dichiarato inidoneo in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi "omissis)" (doc. 6).*

In realtà il sig. OMISSIS o, come accertato dalle visite specialistiche alle quali si è sottoposto presso strutture sanitarie pubbliche non presenta assolutamente un "omissis)".

Al contrario, egli è un soggetto completamente sano che presenta la caratteristica tipica di un soggetto che conduce sport (a livello agonistico e non agonistico) omissis, come tale rientrante nei limiti di cui al D.M. 4 giugno 2014.

Ed invero, il D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa, prevede l'attribuzione del omissis" (doc. 11).

*5. Eppure, nonostante l'assenza di tale patologia, il sig. **OMISSIS** è stato giudicato "inidoneo" per profilo sanitario non compatibile con quello previsto. In realtà, la diagnosi effettuata in sede concorsuale è conseguita ad una valutazione **superficiale ed innegabilmente sbagliata** da parte della commissione medica che ha, inevitabilmente, falsato il giudizio finale.*

*Ed invero, come anticipato in punto di fatto, ciò è **comprovato dall'esito delle visite specialistiche alle quali si è sottoposto nell'immediato il ricorrente.***

*Ribadiamo, infatti, che il sig **OMISSIS** si è sottoposto:*

*- in data **omissis** (doc. 5);*

- in data *omissis* (doc. 7);
- in data *omissis* (doc. 8).

6. Pertanto, in ragione della incompatibilità tra i risultati e della sicura rilevanza qualitativa delle visite specialistiche e degli esami effettuati presso le Strutture sanitarie pubbliche, emerge l'inattendibilità della diagnosi effettuata in sede concorsuale.

È evidente, pertanto, la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.

In linea con quanto fino ad ora affermato si pone anche l'orientamento mostrato sul punto da codesto Ecc.mo Collegio, secondo cui, in tali fattispecie, è essenziale ai fini del decidere disporre una **verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm. finalizzata ad accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione** (cfr. in senso analogo sulle **verificazioni omissis**, Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, decreto cautelare monocratico n. 10627 del 19.10.2020; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 20 dicembre 2016, n. 12659; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 2 dicembre 2016, n. 12097; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 2 settembre 2016, n. 9522; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 13 luglio 2016, n. 8149; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 27 aprile 2016, n. 4905; Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, 30 settembre 2015, n. 11471).

7. In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "definitivo e non suscettibile di riesame", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 8, del bando di concorso.

Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: "Se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e

attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto”(Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 marzo 2021, n. 2706; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;).

Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza della Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che “un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell’atto amministrativo”, ulteriormente soggiungendo che “anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un’intrinseca logicità e ad un’intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell’ordinamento in ragione dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell’errore, e, per il vizio che ne consegue, nell’eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l’ausilio della c.t.u., se l’amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità, di adottare per l’accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia” (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).”.

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, approvata con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. 68/9-5-2023 CC di prot. del

30.04.2024, pubblicato il 07.05.2024 sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente.

La presente graduatoria è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per la ricorrente che, pertanto, è costretta a chiederne l'annullamento.

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) **in via preliminare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione "con riserva e in soprannumero" della ricorrente a partecipare alle ulteriori prove (accertamenti attitudinali), da sostenere davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche alla valutazione dei titoli ed al successivo corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale;**
- 2) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
- 3) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del *"Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale"*, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si è prodotta in seno al ricorso introduttivo depositato il giorno 01.03.2024 autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del d.p.r. 30/05/2002 n.115, attestante la percezione, da parte dell'intero nucleo familiare della ricorrente, di un reddito inferiore € 38.514,03 per l'anno 2023,

l'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata: anche i presenti motivi aggiunti, vertendo in materia di procedura concorsuale nell'ambito del pubblico impiego, sono pertanto esenti dal contributo unificato.

Palermo-Roma, 24 maggio 2024

Avv. Claudia Caradonna